



4021 17

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Opposizione
alla
chiusura di
fallimento.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 16180/2012

Dott. ANIELLO NAPPI

- Presidente -

Cron. 4021

Dott. RENATO BERNABAI

- Rel. Consigliere -

Rep. C.I.

Dott. MASSIMO FERRO

- Consigliere -

Ud. 09/11/2016

Dott. GUIDO MERCOLINO

- Consigliere -

PU

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

SENTENZA

sul ricorso 16180-2012 proposto da:

FALLIMENTO EDILGROUP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f.

03686420260), in persona del Curatore dott.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

, presso l'avvocato , che

lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato

giusta procura a margine del

2016

ricorso;

1782

FALLIMENTO IMMOBILIARE ATLANTA S.R.L., in persona del

Curatore fallimentare dott.

elettivamente domiciliato in ROMA,

che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

AS

IL CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sul ricorso dell'Immobiliare ATLANTA S.r.l., il Tribunale di Treviso, con sentenza 22 luglio 2011, dichiarava il fallimento della Edilgroup s.r.l. in liquidazione, concedendo termine di 30 giorni prima dell'adunanza, ai creditori ed ai terzi che avanzassero diritti, per la presentazione delle relative domande.

Entro il suddetto termine presentavano istanza di insinuazione al passivo quattro creditori: tre dei quali venivano, però, soddisfatti prima dell'udienza di verifica dello stato passivo e rinunziavano quindi alle domande, mentre il quarto, Equitalia Nord s.p.a., depositava a sua volta atto di rinuncia entro il termine concesso dal giudice delegato.

L'Edilgroup s.r.l. in liquidazione depositava quindi istanza per la chiusura del fallimento, ex art.118 legge fallimentare, ma pochi giorni dopo il fallimento Immobiliare Atlanta s.r.l., nel frattempo intervenuto, depositava istanza di insinuazione tardiva di un credito di € 371.964,50.

Con decreto 7 marzo 2012 il Tribunale di Treviso rigettava l'istanza di chiusura, ritenendo ostativa la predetta domanda tardiva.

In accoglimento del successivo reclamo, la Corte d'appello di Venezia, con decreto 15 giugno 2012, disponeva la chiusura del fallimento, con sospensione della liquidazione e della distribuzione dell'attivo.

Motivava

- che tutti i crediti tempestivi erano stati soddisfatti e sussistevano quindi le condizioni di cui all'art.118, primo comma, n.1, legge fallimentare, dovendosi equiparare alla mancanza di domande la desistenza da quelle depositate;

- che, in ogni caso, sussistevano anche le condizioni di cui all'art.118, primo comma, n.2, legge fallimentare, in quanto tutti i crediti tempestivi erano stati soddisfatti, così come le spese in prededuzione, e non sussisteva



alcuna discrezionalità nel decidere, o no, l'immediata chiusura del fallimento, stante la chiara dizione della norma.

Avverso il provvedimento, comunicato il 15 giugno 2012, proponevano distinti ricorsi il fallimento Edilgroup s.r.l. in liquidazione, in unico motivo, ed il fallimento Immobiliare Atlanta S.r.l., in tre motivi: rispettivamente notificati il 5 luglio 2012 ed il 12-3 luglio 2012.

Resisteva con controricorso l'Edilgroup Srl in liquidazione.

Il Fallimento Immobiliare Atlanta depositava memoria ex art.378 cod. proc. civile.

All'udienza del 9 novembre 2016 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con motivo sostanzialmente identico il fallimento Edilgroup s.r.l. ed il fallimento Atlanta s.r.l. deducono la violazione dell'art.118, primo comma, nn.1 e 2, legge fallimentare, e comunque la carenza di motivazione, nella ritenuta sussistenza dei presupposti per l'immediata chiusura del fallimento, nonostante la pendenza di una domanda tardiva di insinuazione da parte del fallimento Atlanta s.r.l.

Il motivo è fondato.

Nella sentenza sono trattate promiscuamente le ipotesi di chiusura di cui al n.1 (*"se nel termine stabilito dalla sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo"*) ed al n.2 (*"quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione"*).

Sotto il primo profilo, la norma non pone, peraltro, un termine di preclusione per eventuali domande tardive; e cioè, come se, in assenza di

ammissione di alcun credito in sede di verifica dello stato passivo, automaticamente non fosse più consentito ai creditori di insinuarsi: onde, al termine anzidetto dovesse riconoscersi, dunque, natura decadenziale.

In realtà, essa configura una fattispecie di normale inutilità della pendenza della procedura, in carenza di domande; ma non esclude affatto la possibilità della prosecuzione, ove queste siano comunque presentate prima del decreto di chiusura: purché non sussistano, beninteso, altre condizioni per la cessazione della procedura concorsuale, contestualmente previste dalla norma: quale, ad esempio l'impossibilità di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali e le spese di procedura (*ibidem*, n.4).

Il che non significa, come ovvio, che il curatore possa indugiare in attesa del deposito di eventuali domande tardive, più o meno prevedibili; quanto, piuttosto, che le domande stesse, una volta presentate, non debbono intendersi, *ipso jure*, precluse, se destinate ad un'utile collocazione.

Al riguardo, appaiono pertinenti i rilievi sulla diversità di disciplina vigente rispetto al testo originario: soprattutto nella presente previsione di termini stringenti e modalità semplificate per l'ammissione dei crediti (art. 101 l. fall.), che rende non più attuale la *ratio* della esigenza di speditezza nello svolgimento dell'*iter* concorsuale, sottesa all'interpretazione dell'art. 118 l. fall. fatta propria dalla corte territoriale, sulla scorta di precedenti arresti che presupponevano la proponibilità, ^{INCONDIZIONATA} *sine die*, di domande di ammissione tardive, “ *fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare*”: art.101, l. fall., testo previgente).

Tanto meno può invocarsi l'articolo 118, secondo comma, l.fall., che presuppone, comunque, che la procedura di ammissione dei crediti sia completata, allo stato; cosicché il riparto riguardi tutti i creditori utilmente collocati, tempestivi e tardivi, secondo il rispettivo rango di graduazione: e non certo solo i primi, ammessi in sede di verifica dello stato passivo (art. 96 legge fallimentare).

Il decreto deve essere quindi cassato senza rinvio.

L'obbiettivo incertezza della fattispecie, priva di precedenti specifici, nella vigenza del testo novellato della legge fallimentare, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M

- Cassa il decreto impugnato senza rinvio, con compensazione delle spese di giudizio.

Roma, 9 Novembre 2016

IL PRESIDENTE

IL REL. EST.

IL CASO.it

